

COMUNE DI CORSANO

(Provincia di Lecce)



73033 via Della Libertà – Tel. 0833/531170 – 531190 – Fax: 0833/531122 – C.F. 00392220752
www.comune.corsano.le.it pec: comune.corsano@pec.rupar.puglia.it

Nr. 24 registro deliberazioni

Seduta del 30-06-2021

COPIA di Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Presenza d'atto della Determina Ager n. 191 del 15/06/2021 e della allegata relazione relativa alla procedura di approvazione e validazione del PEF per l'anno 2021 ai sensi e per gli effetti della delibera ARERA n. 443/2019, approvazione tariffe e agevolazioni TARI 2021.
-----------------	--

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta** del mese di **giugno** alle **ore 10:00** nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **Pubblica di Prima** convocazione, partecipata a norma di legge.

Risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

CONSIGLIERI		CONSIGLIERI	
RAONA Biagio	P	CHIARELLO Biagio Luigi	P
CARACCILO Francesco	A	BLEVE Samantha	A
BELLO Cosimo	P	ORLANDO Paola	A
NICOLI' Antonella	P	LONGO Valeria	A
DE FRANCESCO Vincenza	P	RISO Gianfranco	A
DE MASI Maria Antonia	P	ORLANDO Ippazio Antonio	P
BISANTI Sabrina	P		

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Dott. Biagio RAONA**, SINDACO. Partecipa IL SEGRETARIO del Comune **Dr. Davide BISANTI**.-

PARERE DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

Esaminata la proposta con riferimento:

- Al rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;*
- Alla correttezza e regolarità della procedura;*
- Alla correttezza formale nella redazione dell'atto;*

ESPRIME PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to Dr. Vito Antonio LISI

Data 24-06-2021

PARERE DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

ESPRIME PARERE Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Vito Antonio LISI

Data 24-06-2021

Il Sindaco introduce il quarto punto all'ordine del giorno "Preso d'atto della Determina Ager n. 191 del 15/06/2021 e dell'allegata relazione relativa alla procedura di approvazione e validazione del PEF per l'anno 2021 ai sensi e per gli effetti della delibera ARERA n. 443/2019, approvazione tariffe e agevolazioni TARI 2021"

Relaziona il Capogruppo Chiarello.

Rappresenta la necessità di presentare un emendamento con cui bisogna prendere atto delle variazioni intervenute a seguito di interpretazioni fornite da AGER. Riferisce che c'è un aumento del costo complessivo, ma solo virtuale, dovuto alle procedure che prevedono formule di calcolo particolarmente complesse, che ci sono categorie che hanno avuto delle riduzioni, altre che hanno avuto un piccolo aumento (es. supermercati). Riferisce, poi, che ai contribuenti verranno richiesti circa 680mila euro, come negli anni scorsi e che il recupero dell'evasione sta portando benefici a tutti. Conclude dicendo che si è trattato di un lavoro massacrante e ringrazia gli uffici.

Dà lettura dell'emendamento che si allega-

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento:

- sette favorevoli (maggioranza) e un astenuto (Orlando Antonio) degli otto presenti;

Di seguito il Sindaco pone a votazione la proposta emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)";

VISTI:

- i commi 641 a 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D. Lgs. 116/2020 riguardo la nuova classificazione dei rifiuti;

CONSIDERATO:

- che la TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;
- che la TARI deve essere calcolata per le singole utenze, utilizzando il c.d. metodo normalizzato previsto dal D.P.R. n° 158/1999;

VISTA la Legge n. 147/2013 e s.m.i. istitutiva della Tari – art. 1, comma 688 – la quale dispone: "Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale (...)";

VISTO l'art. 36, comma 2, del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), il quale prevede: "il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, prevedendo, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente, fatto salvo il successivo congruaglio";

VISTI:

- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021" ed il relativo allegato A) "Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021";

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “*Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti*”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*”;

CONSIDERATO che l’art. 6 della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Corsano è presente l’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER), istituita con Legge Regionale 20 agosto 2012, n. 24, modificata dalla Legge Regionale 4 agosto 2016, n. 20, la quale svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443;

PRESO ATTO che il comma 683 dell’art. 1 della legge 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che l’art. 30 comma 5 del D.L. 41/2021 ha espressamente statuito che “*limitamente all’anno 2021, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI e alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile*”;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 14/05/2021, le previsioni di entrata della TARI sono state definite in base alle tariffe ed alle agevolazioni del 2020, approvate con la deliberazione del Consiglio Comunale del 11 luglio 2020, n. 18, non disponendo né del PEF 2021, redatto secondo il nuovo metodo MTR definito dall’ARERA con deliberazione n. 493/2020, né delle conseguenti tariffe TARI 2021;

DATO ATTO CHE:

- con nota Prot. n. 6086 del 16/06/2021 l’Ente territorialmente competente (AGER PUGLIA) ha trasmesso a questo Comune la determina del Direttore Generale n. 191 del 15 giugno 2021 e relativa relazione, con le quali ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2021 e ha proceduto alla sua validazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e del MTR allegato;
- l’importo finale del PEF anno 2021 ammonta ad euro 788.377 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari ad € 417.477 e parte fissa pari ad € 370.900 come indicato nella relazione sopra citata allegata alla determina AGER n. 191 del 15/06/2021;
- il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 750.326 di cui parte variabile € 417.477 e parte fissa € 332.849 (comprendente la quota di costi delle attività fuori perimetro pari ad € 18.936) e considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRIF pari ad € 56.988;

RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione della TARI, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 11/09/2020;

RITENUTO di determinare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche con il rapporto di 79/21, determinando detto rapporto avendo come base di riferimento la produzione teorica di rifiuti delle utenze non domestiche (derivato dall’applicazione dei coefficienti di produzione di cui al D.P.R. 158/99) rapportata alla quantità

totale di rifiuti prodotti, e tenendo conto della effettiva preponderante influenza dell'utenza domestica sulla produzione totale dei rifiuti;

CONSIDERATO, inoltre, che la suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile, e la loro determinazione, viene stabilita sulla base di coefficienti di produzione rifiuti delle diverse tipologie di utenza, individuati nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/99 definiti Ka, Kb, Kc e Kd;

TENUTO CONTO che sin dal 2014 diverse norme di legge hanno concesso ai comuni la facoltà di derogare le soglie dei coefficienti di produttività dei rifiuti Kc e Kd, stabilite dal Dpr 158/1999 per le utenze non domestiche, superando le stesse fino alla misura massima del 50%. Deroga che è stata ripetutamente prorogata nel tempo, fino alla disposizione dell'articolo 57-bis del Dl 124/2019, la quale ha stabilito che la stessa può esercitarsi fino a diversa regolamentazione dell'Arera;

CONSIDERATO che le tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal DPR 158/1999 risultano particolarmente gravosi per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, bar, pasticcerie, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio) la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia locale;

RITENUTO quindi necessario, anche nell'esercizio 2021, confermare gli interventi operati sui coefficienti negli anni precedenti per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione dei coefficienti di cui al DPR 158/1999;

RITENUTO pertanto opportuno adattare alla realtà locale, desunta anche dai dati aggregati in possesso dell'Ufficio Ambiente, i coefficienti di produttività di rifiuti per metro quadrato propri delle diverse utenze fissando in generale nella misura minima o leggermente sotto il minimo prevista dal D.P.R. 158/1999 (tabelle 2, 3a e 4a) ad eccezione di alcune categorie precedentemente citate per le quali sono stati fissati i coefficienti Kc e Kd inferiori al minimo nel limite massimo del 50% e/o superiori al massimo sempre nel limite del 50% al fine anche di perseguire lo scopo di avvicinare l'entità della tariffa alla effettiva produzione di rifiuti;

VISTO l'art. 1 c. 653 della legge n. 147/2013 in base al quale, a partire dal 2018, "i Comuni, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, devono prendere cognizione anche delle *risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti*, nel rispetto di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e Finanza nelle linee guida interpretative, sulla cui base l'ente potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati";

RITENUTO quindi di determinare le tariffe per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2021 della Tassa Rifiuti TARI, come da allegati alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale dell'atto;

VISTO

- l'art. 6 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 che testualmente recita "*In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato*

dal decreto di cui al comma 2. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie”;

- l'art. 53 del D.L. n. 73/2021 il quale prevede ulteriori 500 milioni destinati ad un nuovo provvedimento di “solidarietà alimentare”. La misura, che vede uno stanziamento maggiore rispetto ai 400 milioni del 2020, permetterà di sostenere le necessità primarie delle famiglie in difficoltà, non solo per ciò che riguarda le spese alimentari, ma anche per quelle relative ad affitti e utenze. Tra quest'ultime, i Comuni avranno la facoltà di includere anche quelle relative alla Tari per le utenze domestiche;

TENUTO CONTO che, per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute nel 2020, in deroga a quanto disposto dall'art. 30, comma 1, del regolamento TARI;

RITENUTO opportuno stabilire, a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19 attualmente in corso:

- agevolazioni TARI generalizzate a tutte le utenze non domestiche e domestiche paramtrate su una percentuale che rispetti i criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità, in considerazione del fatto che l'emergenza epidemiologica ha avuto riflessi negativi sul territorio impattando sull'intero sistema economico-sociale del paese;
- agevolazioni specifiche per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa delle restrizioni imposte a seguito del perdurare della situazione emergenziale;
- un'agevolazione alle utenze domestiche economicamente svantaggiate sul modello del bonus sociale di cui all'art. 57-bis del dl 124/2019, mai attuato, le cui condizioni di accesso sono identiche a quelle già previste per gli analoghi bonus previsti per il settore del gas, idrico e dell'energia elettrica;

TENUTO CONTO che i criteri di riparto sono tuttavia già ben definiti dalla norma primaria: *“in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche”* per il 2020, di cui al DM “Certificazione” (tabella 1 allegata al DM Mef-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021, identica a quella già pubblicata il 3 novembre 2020, nella versione originaria del DM Certificazione);

PRESO ATTO che sulla base delle attività finalizzate al calcolo della certificazione citata, la perdita figurativa TARI non utilizzata nel 2020 e confluita nell'avanzo vincolato 2020 dell'ente, è pari ad euro 32.214;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito delle richieste di molti operatori e nell'approssimarsi del termine per la determinazione dei regolamenti e delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva sui rifiuti (fissato al 30 giugno pv), IFEL ha pubblicato una stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune a valere sui 600 milioni di euro stanziati, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" citato (dl 25 maggio 2021, n. 73) e quelli a valere sugli ulteriori 500 milioni destinati al provvedimento “solidarietà alimentare” di cui all'art. 53 del dl 73/2021;
- gli importi dell'assegnazione per ciascun Comune che pubblicati, pur necessariamente ufficiosi, nelle more del decreto ministeriale, sono tuttavia del tutto affidabili, avendo IFEL proceduto al semplice riproporzionamento dei 600 mln. resi disponibili per il 2021 alla quota relativa alle utenze non domestiche che ha concorso alla determinazione del livello massimo ammissibile delle agevolazioni TARI 2020, di cui alla citata tabella 1. Tale elaborato, pur descritto nel DM Certificazione con un certo dettaglio, anche nelle sue due componenti (agevolazioni relative a utenze domestiche e non domestiche), è stato pubblicato con riferimento al solo importo totale;
- che il Comune di Corsano sulla base dei riparti di cui sopra risulta assegnatario del trasferimento di euro 29.048 (art.6) e 97.441 (art. 53);

RITENUTO

- che per quanto attiene al perimetro di impiego delle risorse in questione, effettivamente l'art. 6 in materia di finalizzazione delle agevolazioni Tari UND 2021 indica le *“categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività”*; tuttavia, tale declinazione formale non sembra escludere le attività le cui “restrizioni” si siano determinate non per l'effetto diretto delle disposizioni di sicurezza sanitaria ma comunque in ragione dell'emergenza. Si ritiene, in altri termini, che sia ammissibile

estendere il concetto di “restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività” a quelle condizioni di rilevante calo dell’attività e del relativo fatturato evidentemente connesse con l’emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive. Ciò può essere ottenuto ampliando la tipologia delle attività beneficiarie dell’agevolazione, oppure chiedendo alle attività non indicate nei provvedimenti di formale restrizione una richiesta di inclusione in ragione di motivazioni predeterminate ed eventualmente corredata dalla dichiarazione della dimensione del calo di fatturato occorso (su base annua tra il 2020 e il 2019, oppure tra il primo semestre 2021 ed il primo semestre 2019), la cui misura è stata, ad esempio, considerata ai fini di altre misure di sostegno ed agevolazioni è in almeno il -30%;

- che ci sia l’opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell’onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall’ente, dell’assegnazione del “fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso dl 73, che permette, il “*sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche*”. L’espressione “utenze domestiche” – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti;

CONSIDERATO che la scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa; inoltre, in presenza di eventuali conguagli dovuti alla determinazione dei PEF secondo il metodo ARERA avviato dal 2020, si ritiene ammissibile – per concorde orientamento del tavolo di confronto ex art. 106 dl 34/2020 – anche l’applicazione di una quota di agevolazione generalizzata (sempre con riferimento alle UND), mirante ad evitare che in un contesto emergenziale si debba esporre un aumento di qualche rilievo per via del passaggio al nuovo regime di calcolo dei costi del servizio rifiuti;

TENUTO CONTO che i Comuni possono estendere le agevolazioni con oneri a carico del proprio bilancio, ovvero utilizzando le risorse specifiche assegnate per agevolazioni Tari nell’anno 2020 e non utilizzate, sempre a norma del DM “Certificazione” citato. L’articolo 6 del dl 73/2021 esclude in ogni caso la ripartizione degli oneri delle agevolazioni per emergenza Covid-19 a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. Inoltre, i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l’eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie;

CONSIDERATO CHE:

- l’art. 15-*bis* del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell’efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;
- la principale novità recata dal citato art. 15-*bis* del D.L. n. 34 del 2019 risiede nell’attribuzione alla pubblicazione degli atti di cui al punto precedente sul sito www.finanze.gov.it del valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi;
- l’art. 15-*bis* del D.L. n. 34/2019, nell’introdurre il comma 15-*ter* nell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, ha stabilito, quindi, anche per la TARI, che le deliberazioni tariffarie e i regolamenti acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it e sono applicabili per l’anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell’anno medesimo in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 169 della legge n. 296 del 2006 – a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ciò comporta che questi atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- lo stesso comma 15-*ter*, ferma restando la facoltà per il comune di determinare le scadenze di versamento di ciascun tributo, prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l’anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio;
- per la TARI, la determinazione delle scadenze di versamento è rimessa all’autonomia regolamentare dei comuni;

DATO ATTO che, in sede di determinazione della TARI, occorre stabilire il numero di rate e le relative scadenze di versamento della tassa e che si ritiene di stabilire n. 3 rate di versamento a titolo di acconto e saldo sulla base delle tariffe stabilite per l’anno 2021 rispettivamente al:

- 31 agosto 2021 (prima rata o rata unica);
- 31 ottobre 2021 (seconda rata)
- 31 dicembre 2021 (terza rata);

DATO ATTO che le Tariffe della Tassa Rifiuti TARI saranno maggiorate dell'Addizionale Provinciale, come previsto dall'art. 14, comma 28 del 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, nella misura del 5 per cento sull'importo totale della tassa;

VISTI lo Statuto comunale, il Regolamento di contabilità dell'Ente ed il regolamento generale dell'entrate;

VISTO il parere "Favorevole" espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto:

a) del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;

b) della correttezza e regolarità della procedura;

c) della correttezza formale nella redazione dell'atto;

ACQUISITO il seguente parere sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari: "Favorevole";

Con voti favorevoli 7 (maggioranza) e 1 (uno) astenuto Antonio Orlando espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano per formarne parte integrante e sostanziale:

- 1. Di prendere atto** della determinazione n. 191 del 15.06.2021 con cui Ager ha approvato la predisposizione del piano economico finanziario del Comune di Corsano del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e ha proceduto alla sua validazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della delibera n. 443/2019 – ARERA e del MTR allegato, nonché della relazione allegata relativa al PEF anno 2021, la quale riporta nella parte tabellare la tariffa finale ex MTR a € 788.377 che risulta sufficiente a garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio e che al netto delle entrate art. 1.4 Det. 02/DRIF/2020 pari ad € 56.988 e considerando le attività fuori perimetro pari ad € 18.936 genera una tariffa finale a carico dei contribuenti pari ad € 750.326;
- 2. Di approvare** il PEF 2021 di cui al punto precedente e le tariffe per la determinazione della tassa comunale sui rifiuti TARI, di cui al comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con applicazione a partire dal 1° gennaio 2021, allegate alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali;
- 3. Di concedere** ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 53 del D.L. n. 73 del 25.05.2021, limitatamente all'anno 2021, e per le motivazioni indicate in premessa narrativa, le seguenti agevolazioni tariffarie:
 - 5% generalizzata sulla parte fissa e variabile per le utenze domestiche;
 - 10% generalizzata sulla parte fissa e variabile per le utenze non domestiche;
 - 100% sulla parte variabile e per un periodo di quattro mesi che va dal 01/01/2021 al 30/04/2021 per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa delle restrizioni imposte a seguito del perdurare della situazione emergenziale;
 - 80% sulla parte variabile alle utenze domestiche economicamente svantaggiate sul modello del bonus sociale di cui all'art. 57-bis del dl 124/2019, mai attuato, le cui condizioni di accesso sono identiche a quelle già previste per gli analoghi bonus previsti per il settore del gas, idrico e dell'energia elettrica;
- 4. Di finanziare** la copertura dei benefici di cui sopra, come indicato nelle premesse narrative, con risorse messe a disposizione dalla normativa speciale vigente in materia di finanziamenti statali a sostegno delle minori entrate afferenti ai tributi comunali, operando una variazione di bilancio nella prima occasione utile che tenga conto dei ristori intervenuti di seguito specificati e comunque nel rispetto degli equilibri previsionali:
 - Per Euro 29.048 con risorse rinvenienti dall'art. 6 D.L. n. 73/2021 e specificatamente destinate alle UND;

- Per Euro 32.214 con avanzo vincolato derivante da perdita figurativa TARI non utilizzata nel 2020;
- Per la differenza pari ad Euro 8.872 finanziata con risorse rinvenienti dall'art. 53 del D.L. n. 73/2021;

5. Di stabilire le seguenti scadenze per il versamento della Tassa sui rifiuti TARI dell'anno 2021 a titolo di acconto e saldo:

- 31 agosto 2021 (prima rata o rata unica);
- 31 ottobre 2021 (seconda rata)
- 31 dicembre 2021 (terza rata);

6. di provvedere ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15-ter del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, alla trasmissione telematica entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno cui la presente delibera si riferisce della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it individuato ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360 del 1998;

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento darà esecuzione alla presente deliberazione ed assumerà, per quanto di competenza, tutte le iniziative utili al compimento dell'iter procedurale amministrativo;

8. di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata votazione, con sette favorevoli, ed un astenuto (Orlando Antonio), espressi per alzata di mano dagli otto Consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Prima di chiudere la seduta, il Sindaco fa i complimenti al Circolo Tennis Corsano per i risultati conseguiti e spera che altre associazioni guardino questo Circolo come esempio.

Chiusura seduta ore 11.10.

Il presente verbale viene così sottoscritto;

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Biagio RAONA

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Davide BISANTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000, sarà pubblicata all'Albo online del Comune di Corsano il 29-07-2021 , ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.-

Dalla Residenza Municipale, addi 29-07-2021

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Davide BISANTI

ESECUTIVITA'

A norma del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n° 267/2000, si attesta che la presente deliberazione,

[] ai sensi dell'art. 134 – 3° comma (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione)
[X] ai sensi dell'art. 134 – 4° comma (immediata esecutività)

è esecutiva dal 30-06-2021

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Davide BISANTI